

Campagna vitivinicola 2021/2022

Vademecum vendemmiale

Sommario

1	LE MISURE PER LA RIDUZIONE STRUTTURALE DELLE RESE DELLE UNITA' VITATE PER VINI GENERICI.....	3
2	DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI	3
2.1	Il Registro telematico.....	3
2.2	Le comunicazioni telematiche	4
2.3	Documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli.	6
2.4	Documento MVV elettronico	7
2.5	Alcuni approfondimenti e chiarimenti.....	10
2.6	Documenti e-AD.....	10
2.7	Trasmissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli all'Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.....	11
2.7.1	<i>Trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso di emissione dell'MVV-E</i>	11
2.7.2	<i>Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento mediante PEC.....</i>	11
2.8	Esenzione dalla tenuta del registro telematico per talune tipologie di operatori	12
3	DICHIARAZIONE DI GIACENZA - DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E PRODUZIONE VINICOLA	13
3.1	Dichiarazione di giacenza, bilancio annuo e chiusura del registro telematico.	13
3.2	Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola.....	14
4	FERMENTAZIONI - PRATICHE ENOLOGICHE.....	14
4.1	Periodo vendemmiale e delle fermentazioni – fermentazioni fuori dal periodo autorizzato (art. 10 della legge n. 238/2016).....	14
4.2	Il quadro normativo europeo di riferimento.....	15
4.3	Operazioni di arricchimento	16
4.4	Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.	17
4.5	Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.....	19
4.6	Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione, nell'affinamento e nell'invecchiamento dei vini DOP italiani.....	19
5	SOTTOPRODOTTI.....	19
6	CENTRI D'INTERMEDIAZIONE UVE E SUGLI STABILIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI UVE DA TAVOLA	21

7	DETENZIONE DI MOSTI CON TITOLO ALCOLOMETRICO INFERIORE ALL'8% IN VOLUME - PRODUZIONE DI SUCCHI D'UVA.....	23
8	REGIME DEGLI STABILIMENTI DOVE SI EFFETTUANO LAVORAZIONI PROMISCUE 24	
9	SOSTANZE ZUCCHERINE.....	24
10	NORME SUL VINO "BIOLOGICO"	25
11	NORME SUGLI ALLERGENI.....	26
12	ALLEGATO	28

1 LE MISURE PER LA RIDUZIONE STRUTTURALE DELLE RESE DELLE UNITA' VITATE PER VINI GENERICI

L'articolo 224, comma 3, del DL n. 34/2020 (c.d. "Decreto rilancio"), convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, ha ridotto la resa massima delle unità vitate da cui si raccolgono uve destinate a produrre "vini generici".

In particolare l'art. 8 della L. n. 238/2016 è stato modificato:

- ✓ aggiungendo al comma 10 che "*A decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate.*";
- ✓ inserendo dopo il comma 10 il comma "10-bis. *In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione.*"

Una volta emanato il citato decreto ministeriale ne verrà data tempestiva comunicazione.

2 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI

2.1 Il Registro telematico

Come è noto il DM n. 293 del 20 marzo 2015 stabilisce le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni.

Il registro deve essere tenuto esclusivamente in forma telematica.

Con nota prot. n. 15528 del 16/12/2016¹ sono state fornite le istruzioni affinché le imprese specializzate diverse dai CAA, alle quali il titolare dell'impresa vitivinicola abbia delegato la tenuta del registro telematico in via esclusiva², possano essere inserite nell'apposito elenco presente nel sistema informativo dell'ICQRF nonché operare sul registro medesimo, attraverso soggetti abilitati.

I CAA (Centri autorizzati di assistenza agricola) sono soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. n. 165/1999 e del DM 27 marzo 2008 e sono già presenti nel SIAN.

¹ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10743>

² In tal caso l'impresa specializzata opera l'inserimento e la modifica dei dati del registro in regime esclusivo, mentre il rappresentante legale dell'azienda può effettuare la sola consultazione.

Nel portale MIPAAF-SIAN³, nella sezione Agricoltura “Documentazione Registro vitivinicolo”, è reperibile la documentazione tecnica e le FAQ relative alla tenuta del registro in modalità telematica.

2.2 Le comunicazioni telematiche

L’articolo 43, comma 4, lettere a), b) e c), del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (conv. con mod. nella L. n. 120/2020), recante *Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale* (GU n. 178 del 16-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 24), in vigore dal 17 luglio 2020, ha introdotto alcune modifiche concernenti le comunicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 12, comma 2, 14, comma 1 e 16, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (c.d. Testo unico della vite e del vino).

Al riguardo, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:

- ✓ **art. 12, comma 2:** la modifica ha soppresso le parole “, da effettuare almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’attività”. Pertanto, permane l’obbligo, a carico di coloro che sono interessati ad avviare la produzione di mosto cotto, di effettuare una comunicazione “una tantum” al competente Ufficio territoriale dell’ICQRF prima di iniziare tale attività produttiva, senza che sia individuato un termine specifico entro il quale effettuarla;
- ✓ **art. 14, comma 1:** l’art. 14 della L. n. 238/2016 consente la lavorazione e l’estrazione dagli stabilimenti enologici dei mosti e dei vini (diversi dai vini spumanti elaborati con saccarosio) in promiscuità con altri prodotti per il cui ottenimento si verifica l’impiego di sostanze non consentite in enologia, stabilendo un’espressa deroga, peraltro condizionata ad un’apposita preventiva dichiarazione, ai divieti contenuti nel successivo art. 15. La *ratio* di tale disposizione va individuata nella valutazione, effettuata dal legislatore, dell’esistenza del rischio che i predetti mosti ed i vini, detenuti in compresenza con i prodotti il cui impiego non è consentito nella loro produzione, possano essere sottoposti a manipolazioni non consentite. Tale rischio viene adeguatamente gestito solo se l’Autorità competente sia posta nelle condizioni di effettuare un controllo, anche *in loco*, delle manipolazioni stesse (benché non sia richiesto l’effettivo svolgimento dei controlli in via sistematica e sia sufficiente, tenuto conto delle norme europee in materia, un controllo a campione sulla base della valutazione del rischio). La modifica ha soppresso le parole “, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione,”: tuttavia, il testo risultante, ha mantenuto la formula “... a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate.” (in rubrica, inoltre, è ancora presente l’espressione “... Comunicazione preventiva”). Ciò comporta che la comunicazione deve essere presentata comunque preventivamente e permane riferita a ciascuna singola lavorazione posta in essere nello stabilimento promiscuo.
- ✓ **art. 16, comma 2:** la modifica ha sostituito il comma con il seguente “2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L’ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.”. Quindi, in luogo della previgente comunicazione preventiva delle operazioni di detenzione e confezionamento dei prodotti elencati al comma 1, è stata prevista

³ <http://www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp>

un'*apposita registrazione* delle operazioni stesse, permanendo la possibilità dell'Ufficio territoriale di definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni. In proposito, avuto riguardo alla *ratio* delle disposizioni recate dal DL n. 76/2020, cioè la semplificazione del carico amministrativo gravante sulle imprese, si ritiene opportuno far presente, con riserva di eventuali ulteriori chiarimenti, che l'*apposita registrazione* in questione deve intendersi, non già come introduzione di un nuovo obbligo, bensì, anche alla luce di quanto previsto al successivo comma 3, come riferimento agli obblighi documentali già presenti nella normativa vigente. In tal senso, i controlli sulle operazioni di detenzione e confezionamento dei prodotti elencati al comma 1, dovranno tener conto della documentazione già disponibile presso le imprese interessate in conseguenza della legislazione alimentare, fiscale o sanitaria. Ad esempio, in linea generale, si dovrà fare riferimento alla documentazione predisposta in conseguenza degli obblighi in materia di autocontrollo e di rintracciabilità (Reg. (CE) n. 178/2002 e Reg. (CE) n. 852/2004), nonché a quella fiscale per il controllo dei movimenti dei prodotti in carico ed in scarico. Inoltre, resta di tutta evidenza che, nel caso di cantine presso le quali si proceda anche a detenere e confezionare aceti di vino o da altre materie prime diverse dal vino e succhi di uve ottenuti da uve da vino, l'*apposita registrazione* non può che identificarsi con quelle già previste ai sensi della vigente normativa speciale dell'Unione europea e nazionale (art. 147 del Reg. (UE) n. 1308/2013, Capo V del Reg. (UE) n. 2018/273 e Capo IV del Reg. (UE) n. 2018/274, artt. 54 e 58 della L. n. 238/2016, DM n. 293 del 20 marzo 2015 e DM n. 685 del 22/06/2017).

Nell'ambito del SIAN sono stati resi disponibili specifici servizi che consentono all'operatore vitivinicolo di compilare le comunicazioni e le dichiarazioni preventive previste dalla legge 238/2016 e inviarle per via telematica all'ufficio ICQRF competente e in taluni casi, quando necessario, anche all'Organismo di controllo per la rispettiva DOP/IGP.

Le comunicazioni/dichiarazioni attualmente disponibili sono:

- 1) **DPMC** - produzione mosto cotto
- 2) **DCRS** - centri temporanei raccolta sottoprodotti
- 3) **DVIN** - detenzione vinacce per usi diversi
- 4) **DSTT** - comunicazione ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione
- 5) **DPVM** - elaborazione prodotti a base di vini e mosti in stabilimenti promiscui (art. 14 legge 238/2016)
- 6) **DVMS** - elaborazioni con vini e mosti presso spumantifici
- 7) **DMO8** - detenzione di mosti con titolo alcolometrico inferiore a 8%Vol
- 8) **DCO2** - introduzione di anidride carbonica
- 9) **DSCH** - detenzione di sostanze chimiche non ammesse
- 10) **DMCR** - elaborazione di mosto concentrato rettificato
- 11) **DPRA** - dichiarazione preventiva pratiche enologiche

12) **DLSD** - avviamento lieviti e sciroppo di dosaggio in stabilimenti promiscui
(art. 14 legge 238/2016)

13) **DVEN** - comunicazione riepilogativa vendite per corrispettivi

14) **DIMB** - comunicazione riepilogativa imbottigliamenti

15) dichiarazione preventiva di arricchimento

16) dichiarazione cumulativa di arricchimento

17) dichiarazione preventiva di spumantizzazione

Si evidenzia che la *dichiarazione preventiva pratiche enologiche* DPRA – è utilizzabile soltanto per le seguenti pratiche:

- ✓ *Utilizzo di ferrocianuro di potassio*
- ✓ *Utilizzo di fitato di calcio*
- ✓ *Utilizzo di acido DL- tartarico*

Le comunicazioni/dichiarazioni telematiche si articolano nelle 2 fasi principali:

- i. **Predisposizione** della comunicazione/dichiarazione (a partire dai dati di registro), in questa fase la comunicazione/dichiarazione predisposta può essere integrata e aggiornata (e cancellata);
- ii. **Conferma** dei dati e trasmissione all'Ufficio ICQRF competente e all'Organismo di Controllo, nel caso di DOP e IGP. Dopo la trasmissione la comunicazione/dichiarazione non può essere più modificata o cancellata ma solo annullata.

Si rinvia, per un maggiore approfondimento, alla lettura delle guide pubblicate sul portale MIPAAF-SIAN.

2.3 *Documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli.*

La normativa attualmente vigente nello specifico settore comprende, in particolare, sia norme dell'UE, cioè il Capo IV del regolamento delegato (UE) n. 2018/273, sia norme nazionali, vale a dire il decreto ministeriale n. 7490 del 2 luglio 2013⁴ i decreti dipartimentali nn. 1021 del 17 giugno 2014, n. 788 del 21 settembre 2015 (decreti PEC)⁵ ed i recenti decreti dipartimentali **n. 9281513 del 30 ottobre 2020 e n. 9400871 del 28 dicembre 2020**⁶.

Nell'Allegato **quadro sinottico** e relativa **appendice illustrativa** sono riepilogati i casi ed i modi di emissione dei documenti in questione, da osservarsi a partire dal 1° gennaio del corrente anno.

⁴ reperibile alla pagina: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6733>; invece dell'art. 2, c. 1, lett. g) e h), vige l'art. 1, c. 2, lett. h) ed i), del DM n. 293 del 20/03/2015;

⁵ reperibili alla pagina: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>.

⁶ reperibili alla pagina: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12504>;

Nel rinviare al predetto allegato, si ritiene opportuno evidenziare che, con il decreto n. **9281513 del 30 ottobre 2020**, tenuto conto del contenuto dell'art. 10, paragrafo 5, del Regolamento⁷, nell'applicare l'articolo 18 del DM nonché l'art. 3, comma 5, del DM n. 748 del 7 luglio 2017⁸, è stato previsto:

- per i trasporti verso gli **altri Stati membri dell'UE** di prodotti non soggetti ad accisa e per i trasporti spediti da piccoli produttori, **l'obbligo di utilizzare, esclusivamente, dal 1° gennaio 2021, il documento di accompagnamento vitivinicolo elettronico MVV-E (vedi paragrafo 2.4);**
- esclusivamente per la circolazione nazionale **di tutti i prodotti vitivinicoli, compresa l'esportazione effettuata direttamente da dogana italiana**, la facoltà, in piena alternativa all'utilizzo dell'MVV-E, di continuare l'utilizzo dei documenti cartacei emessi nei casi e nei modi già disciplinati dai Capi I e II del DM 2 luglio 2013 e dai citati decreti nn. 1021 del 17 giugno 2014, n. 788 del 21 settembre 2015;
- esclusivamente per la **circolazione nazionale dei prodotti confezionati, compresa l'esportazione effettuata direttamente da dogana italiana**, la facoltà, in piena alternativa all'utilizzo dell'MVV-E e dei menzionati documenti cartacei, di continuare ad utilizzare un «documento» emesso ai fini fiscali, purché redatto in conformità dell'art. 4 del decreto: si è scelto cioè di confermare la possibilità di consentire l'utilizzo di fatture accompagnatorie e documenti di trasporto appositamente redatti, tenuto conto che, per l'art. 18, comma 3, del DM, dal 1° gennaio 2021, sarebbe necessariamente scattata l'automatica abrogazione del decreto direttoriale del 14 aprile 1999, che consentiva l'utilizzo di tali documenti fiscali;
- **l'obbligo di utilizzo esclusivo del documento MVV-E anche per i trasporti nazionali da e per gli stabilimenti promiscui** di uve e dei prodotti da esse ottenuti allo stato sfuso non fermentati e non alcolici nonché dei mosti concentrati, dei mosti concentrati rettificati e delle sostanze zuccherine estratte dall'uva confezionati in imballaggi di capacità superiore a 5 litri, per i liquidi, o di peso superiore a 5 chilogrammi, per i solidi (fatta salva la deroga per i trasporti di uve di cui al comma 6 del medesimo articolo 3 del DM n. 748/2017).

2.4 Documento MVV elettronico

Con il decreto n. **9400871 del 28 dicembre 2020**, nell'applicare l'art. 16 del DM, sono state previste l'abrogazione e sostituzione del decreto dipartimentale n. 338 del 13 aprile 2018; il nuovo testo integra le norme che consentono l'utilizzo di due nuove funzionalità a corredo dell'emissione del documento MVV-E.

⁷ “5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono riconoscere altri documenti quali documenti di accompagnamento, compresi i documenti ottenuti con una procedura informatizzata intesa a semplificare la procedura per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli che si svolge esclusivamente sul loro territorio e quando direttamente esportati dal loro territorio.”

⁸ reperibile alla pagina: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11468>

In particolare:

- all'art. 8 è stata istituita, esclusivamente nel caso in cui per il trasporto sia obbligatorio il documento MVV-E ed il SIAN sia indisponibile, la **procedura di riserva**, prevedendo, in sostituzione dell'MVV-E, l'emissione di un documento MVV cartaceo convalidato tramite PEC; conseguentemente, sono state implementate le funzionalità SIAN che consentono l'inserimento di tale MVV cartaceo nel sistema informativo, quando quest'ultimo ritorna nuovamente disponibile, prevedendo che la registrazione debba essere effettuata entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data inizio trasporto, salvo casi di forza maggiore debitamente giustificati;
- nell'allegato, al paragrafo 9, sono state previste le modalità di inserimento nel sistema informativo e la validazione delle eventuali variazioni, che avvengono nel corso del trasporto, del luogo di consegna, del conducente e/o del mezzo di trasporto; le stesse variazioni sono normalmente inserite nel sistema informativo prima della conclusione del trasporto: qualora ciò non sia possibile ed il trasporto avvenga con la scorta di un documento cartaceo, le variazioni intervenute dopo la validazione relative al luogo di consegna, al conducente e/o al mezzo di trasporto sono aggiunte a mano sul medesimo documento cartaceo nella casella 16, posta sul retro del documento, debitamente sottoscritte dal conducente. In tal caso, dette variazioni dovranno essere inserite dallo speditore sul sistema informativo e validate 3 giorni lavorativi successivi alla conclusione del trasporto, salvo casi di forza maggiore debitamente giustificati.

Per quanto riguarda la corretta gestione del documento MVV-E, si ritiene opportuno richiamare, in sintesi, i seguenti elementi.

L'MVV-E è **emesso solo dopo la sua validazione** da parte del sistema, che appone il **codice MVV** e la **marca temporale**. Salvo quanto sopra accennato circa le variazioni inerenti al luogo di consegna, il conducente ed il mezzo di trasporto, dopo la validazione i dati inseriti sul documento MVV-E non possono più essere modificati. Inoltre, sul documento è presente un **QR code**, che consente tramite un'applicazione di leggere le principali informazioni contenute nel documento MVV-E.

Per l'emissione dell'MVV-E:

- ✓ non sono previsti dei tempi per l'emissione e la validazione del documento MVV-E, ma è **obbligatoria l'indicazione della data e dell'ora di partenza**, che non può essere antecedente alla data e all'orario di validazione.
- ✓ la partenza deve avvenire **entro un'ora da quella indicata sul documento validato**.

Il trasporto dei prodotti vitivinicoli avviene con la scorta di:

- un *supporto cartaceo* (la stampa dell'MVV-E o un documento commerciale recante i riferimenti all'MVV-E);

- un *supporto elettronico mobile* (ad esempio lo **smartphone**)⁹ su cui è visualizzabile l'MVV-E.

Il documento commerciale recante il riferimento all'MVV-E e il supporto mobile su cui è visualizzabile l'MVV-E, diversamente dalla stampa dell'MVV-E, possono essere utilizzati soltanto per scortare i trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello Stato.

Se il documento MVV-E è su *smartphone* (o su altri supporti elettronici mobili) esso è valido solo ai fini della normativa vitivinicola ed è reso disponibile al:

- ✓ conducente mediante posta elettronica o direttamente sul cellulare;
- ✓ destinatario mediante posta elettronica o tramite la funzionalità telematica presente sul registro telematico ad uso del destinatario stesso.

Se è debitamente compilata la **casella 171** l'MVV-E può essere utilizzato anche come:

- ✓ certificato della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell'IGP di cui all'articolo 11, comma 1, del Reg. (UE) n. 2018/273;
- ✓ certificazione per l'esportazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2018/273.

La certificazione è disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese). La certificazione non è obbligatoria, ma può essere richiesta dal Paese di destinazione. L'MVV-E contenente la certificazione va stampato e firmato dallo speditore e scorta il trasporto.

L'MVV-E **deve essere annullato**:

- per qualsiasi variazione relativa al trasporto che si verifichi dopo la validazione diversa dal luogo di consegna, dal conducente e dal mezzo di trasporto;
- quando l'ora di inizio del trasporto indicata nell'MVV-E e l'orario effettivo di partenza differiscono di oltre un'ora.

Nel caso di speditore **soggetto alle procedure restrittive di cui art. 17 del Reg. 2018/273** per aver commesso una violazione grave, la validazione del Documento è effettuata solo a seguito della convalida dell'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF, secondo le prescrizioni stabilite da quest'ultimo. In tal caso lo speditore ai fini della validazione del documento dovrà spuntare il *flag* “Art. 17 del reg. (UE) n. 2018/273 – *convalida Autorità*” e il documento rimarrà “*sospeso*” fino alla validazione (o non validazione) dell'Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.

⁹ Supporto elettronico mobile: ogni dispositivo elettronico pienamente utilizzabile seguendo la mobilità dell'utente (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, ecc.)

2.5 *Alcuni approfondimenti e chiarimenti*

- documenti mod. IT: a seguito della definitiva entrata in applicazione del documento MVV elettronico recata dai citati decreti dipartimentali **n. 9281513 del 30 ottobre 2020 e n. 9400871 del 28 dicembre 2020**, i documenti **mod. IT**, già in esaurimento scorte dal 1° gennaio 2017 (nota prot. n. 16103 del 29/12/2016¹⁰), hanno cessato, alla mezzanotte del 31 dicembre 2020, di essere documenti riconosciuti ai fini del trasporto dei prodotti vitivinicoli e, quindi, dal 1° gennaio 2021 non è più possibile utilizzarli in nessun caso;
- obblighi applicabili nel caso dei trasporti delle uve da tavola non destinate al consumo diretto: le uve in questione rientrano tra i prodotti il cui trasporto deve essere scortato dal documento di accompagnamento vitivinicolo; si sottolinea che i trasporti in questione possono essere destinati:
 - ad un centro di intermediazione uve (DM 30 giugno 1995 – purché nello stesso non siano detenute uve da vino) oppure ad uno stabilimento di trasformazione istituito in conformità del regime previsto dal DM 19 dicembre 2000, nel quale le uve stesse sono trasformate ad es. in mosti o succhi o in zucchero d'uva (art. 15 del DM 2 luglio 2013);
 - ad uno stabilimento “promiscuo”, così definito dal DM n. 748 del 7 luglio 2017¹¹;Detti trasporti di uve devono essere scortati da un documento MVV-E o MVV, senza che sia applicabile alcuna deroga;
- esenzioni applicabili nel caso di alcuni trasporti delle uve da vino o di altri prodotti vitivinicoli da esse ottenuti - si rinvia per il dettaglio al *Prospetto n. 6 del quadro sinottico* ed alla relativa **appendice illustrativa**, presenti nell'**allegato**.

2.6 *Documenti e-AD.*

Il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, è scortato dalla copia stampata del documento *e-AD* (emesso, in formato elettronico, in conformità della Direttiva 2008/118/CE, del Regolamento (CE) n. 684/09 e del D.Lgs. n. 48/2010) o di un altro documento commerciale recante il **codice ARC** attribuito dal sistema telematico doganale (EMCS).

Si sottolinea l'importanza della corretta e completa designazione dei prodotti vitivinicoli nei documenti di accompagnamento *e-AD*, secondo le istruzioni riportate nell'allegato II del decreto ministeriale del 2 luglio 2013.

Si evidenzia, inoltre, che il documento MVV è stato riconosciuto valido agli effetti fiscali nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni intracomunitarie dei piccoli produttori di vino (Circolare 3/D, prot. n. RU 36726 del 7 aprile 2014 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

¹⁰ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10778>

¹¹ stabilimenti promiscui: gli stabilimenti dove si detengono e/o si trasformano uve di altre varietà e uve da vino nonché prodotti derivanti dalla loro trasformazione e nei quali non si effettua la fermentazione né si detengono prodotti fermentati o alcolici;

2.7 Trasmissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli all'Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.

L'art. 14 del Reg. (UE) n. 2018/273 prevede l'obbligo a carico dello speditore, ad eccezione dei trasporti per i quali è stato emesso un *e-AD* (o, in sostituzione di esso, il documento emesso in procedura di riserva), di trasmettere all'autorità competente del territorio in cui è situato il luogo di carico copia del documento di accompagnamento, anche per il vino destinato a essere trasformato in vino a DOP o a IGP o in vino varietale o di annata, oppure destinato a essere condizionato per essere commercializzato come tale. La copia del documento, fatti salvi i casi previsti nei § 2.7.1 e § 2.7.2, è trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. Per i trasporti destinati ad altri Stati membri dell'UE la trasmissione della copia del documento è effettuata al più tardi al momento della partenza del mezzo.

2.7.1 Trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso di emissione dell'MVV-E

Si evidenzia che l'emissione del **documento in formato elettronico (MVV-E) assolve agli obblighi di trasmissione della copia del documento** agli Uffici ICQRF competenti previsti:

- ✓ dall'articolo 14 del Reg. (UE) n. 2018/273 relativo all'invio del documento alle autorità di controllo per talune tipologie/categorie di prodotto);
- ✓ dal DM 30 giugno 1995 e DM 19 dicembre 2000, per gli stabilimenti di intermediazione uve ed i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti.

Si evidenzia, tra l'altro, che per i **prodotti sfusi destinati all'estero** il sistema informativo imposta in automatico un *flag* in funzione dell'indirizzo del destinatario o, se del caso, del luogo di consegna. In tal caso il sistema informativo invia automaticamente un **messaggio di notifica** mediante posta elettronica all'Ufficio territoriale che, nei casi previsti dall'art. 14 del Reg (UE) 2018/273, provvederà ad inoltrare l'MVV-E con i mezzi più rapidi all'Autorità dello **Stato membro** competente per il **luogo di scarico**.

2.7.2 Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento mediante PEC

Per quanto riguarda il documento MVV **convalidato mediante PEC**, il decreto dipartimentale prot. n. 1021 del 17 giugno 2014¹² ha previsto specifiche e dettagliate modalità operative. Con il decreto dipartimentale prot. 788 del 21 settembre 2015¹⁵ è stato sostituito l'Allegato del predetto decreto, al fine di precisare le modalità di convalida e di trasmissione del documento di accompagnamento vitivinicolo MVV utilizzato per scortare il trasporto nazionale dei sottoprodotti della vinificazione verso una distilleria, qualora esso sia predisposto e numerato dall'operatore (art. 5, comma 4, lett. a), del DM 2 luglio 2013). In particolare, è stato disposto che, per la regolare effettuazione delle predette operazioni di convalida e trasmissione, deve essere utilizzato il codice univoco PEC **MVV-DAV-02**. Per

¹² Consultabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>

un approfondimento sull'argomento si rinvia alla circolare prot. n. 11663 del 21 settembre 2015¹⁵.

Si evidenzia che, per i trasporti che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale, l'invio mediante PEC del documento ai fini della convalida assolve, a talune condizioni, anche l'adempimento della trasmissione del documento medesimo, previsto dal precitato art. 14 nonché dal DM 30 giugno 1995 e dal DM 19 dicembre 2000.

Con nota prot. ICQRF n. 617 del 3 agosto 2018¹³ sono state fornite indicazioni sulla procedura di riserva da utilizzare nel caso di ritardo della ricezione del messaggio di notifica avvenuta consegna nel caso di convalida del documento tramite PEC. Tale procedura può essere attivata dall'operatore qualora la ricevuta di detto messaggio non ritorni entro un'ora, seguendo le istruzioni indicate nella predetta procedura ed annotando sul retro del documento una dicitura del tipo “*Non è arrivata la ricevuta di avvenuta consegna. Allego la PEC inviata*”.

2.8 Esenzione dalla tenuta del registro telematico per talune tipologie di operatori

Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'art. 58, comma 2, della legge n. 238/2016 prevede che l'obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

Si evidenzia che la norma, in questione non vieta la possibilità per il titolare dello stabilimento di vendere anche ad altri operatori professionali.

Per beneficiare della deroga, le condizioni necessarie e sufficienti sono:

- che la produzione annua sia pari o inferiore a 50 ettolitri,
- che allo stabilimento enologico sia annessa attività di vendita e/o ristorazione.

Per quanto riguarda il “rivenditore al minuto”, il Reg. (UE) n. 2019/840 del 12 marzo 2019 ha ripristinato, con decorrenza retroattiva¹⁴, l'esonero dalla tenuta dei registri per i rivenditori al minuto, confermando la disposizione già applicata a livello nazionale. In particolare la normativa UE per «rivenditore al minuto» intende *la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, escluse le persone che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e per il condizionamento dei vini in grosse quantità e quelle che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi*.¹⁵

¹³ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12931>

¹⁴ Si applica a decorrere dal 3 marzo 2018 (data di entrata in vigore del Reg. (UE) n. 273/2018).

¹⁵ Art. 2, par. 1 lett. g) del Reg. (UE) n. 2018/273

Ai fini dell'individuazione della figura del rivenditore al minuto per “*piccoli quantitativi*”¹⁶ si intendono le vendite:

- di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri,
- di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi.

3 DICHIARAZIONE DI GIACENZA - DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E PRODUZIONE VINICOLA

3.1 Dichiarazione di giacenza, bilancio annuo e chiusura del registro telematico.

Con decreto n. 7130 del 25 luglio 2018, sono state adottate le disposizioni nazionali concernenti le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti, in attuazione dei Reg. (UE) n. 2018/273 e Reg. (UE) n. 2018/274.

In particolare gli operatori interessati, per adempiere al loro obbligo, devono dichiarare la giacenza dei mosti e dei vini, esclusi i prodotti ottenuti da uve raccolte nell'anno in corso, presenti in cantina alla mezzanotte del 31 luglio 2021 presentando la dichiarazione nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 10 settembre c.a., secondo le particolari modalità stabilite dall'Agea o, se del caso, secondo le modalità dettate dal competente organismo pagatore regionale.

In proposito si rinvia alla circolare che ogni anno Agea - Area Coordinamento rende disponibile sul proprio sito (percorso *Home > Servizi di utilità > Normativa*), con la quale sono fornite istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna in corso.

Gli operatori entro il 10 settembre, tramite un'apposita funzionalità disponibile nel sistema informatico, potranno effettuare il bilancio annuo e la chiusura del registro telematico al 31 luglio. Per le modalità di chiusura si rinvia alla guida rapida pubblicata sul portale Mipaaf-Sian.

Si sottolinea che dopo la chiusura del registro i dati delle operazioni effettuate fino al 31 luglio non potranno più essere modificati, né integrati.

I saldi al 31 luglio verranno riportati al 1° agosto tramite una sequenza di operazioni GIIN generate in automatico dal sistema.

¹⁶ Art. 1, comma 2, lett. i) del Decreto n. 293/2015

Se l'operatore non effettua la chiusura del registro entro il 10 settembre, la stessa verrà eseguita in automatico dal sistema.

3.2 *Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola*

Con decreto 7701 del 18 luglio 2019¹⁷, sono state adottate le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.

In particolare, il predetto decreto consente agli operatori che detengono il registro telematico di avvalersi delle informazioni presenti nello stesso per la compilazione della dichiarazione di produzione, prevedendo che:

- per il calcolo della produzione di vino e di mosti vengono utilizzati i dati risultanti nel registro telematico alla data del 30 novembre della campagna vitivinicola di riferimento; tali dati vengono riportati in modalità automatica;
- qualora nel quadro G vengano riportati anche prodotti vitivinicoli non afferenti alla campagna di riferimento, il soggetto è obbligato ad aggiornare le singole voci dello stesso quadro G decurtando ovvero specificando i valori dei relativi prodotti.

L'Agea - Area Coordinamento - renderà disponibile sul proprio sito (percorso *Home > Servizi di utilità > Normativa*) la circolare con la quale saranno fornite istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni in argomento per la campagna in corso.

4 FERMENTAZIONI - PRATICHE ENOLOGICHE

4.1 *Periodo vendemmiale e delle fermentazioni – fermentazioni fuori dal periodo autorizzato (art. 10 della legge n. 238/2016)*

Il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 238/2016 (così come modificato dall'articolo 43-ter, comma 1, lettera a), del DL n. 76/2020, conv. con mod. nella Legge n. 120/2020), è fissato **dal 15 luglio al 31 dicembre**.

Ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo 10 possono svolgersi in un periodo diverso da quello menzionato al comma 1, **le fermentazioni e rifermentazioni** che sono:

- consentite dai disciplinari di determinati prodotti a DOP e IGP; in tal caso, tuttavia, l'effettuazione della fermentazione/rifermentazione è **subordinata ad una comunicazione da inviarsi immediatamente all'ufficio territoriale**;
- effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a

¹⁷ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 228 del 28-09-2019 – Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14267>

1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», nonché quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;

- ✚ poste in essere in relazione alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG, che, tuttavia, dovranno essere individuati con **decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate**, del quale sarà cura di questa Amministrazione centrale comunicare tempestivamente l'adozione; al momento, per effetto dell'art. 1, comma 2, del DM n. 134106 del 22/03/2021, è ancora possibile, fino al 31 agosto 2020, lo svolgimento delle fermentazioni e rifermentazioni dei prodotti atti a diventare la tipologia "Torchiato di Fregona" della DOCG "Colli di Conegliano".

4.2 Il quadro normativo europeo di riferimento

A decorrere dal 7 dicembre 2019, sono entrati in piena applicazione il regolamento delegato (UE) n. 2019/934¹⁸ ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/935¹⁹. Nel contempo, è stato abrogato e sostituito il Reg. (CE) n. 606/2009: tuttavia, ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento delegato (così come sostituito dall'art. 1 del Regolamento delegato (UE) n. 2020/565), le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti prima della menzionata data di applicazione in conformità alle norme vigenti prima della medesima data, possono essere immesse in libera pratica per il consumo umano.

Inoltre, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C – n. 409 del 5 dicembre 2019, la Commissione UE ha provveduto a pubblicare, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento delegato, le schede del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV di cui alla colonna 2 della tabella 1 e alla colonna 3 della tabella 2 dell'allegato I, parte A, del regolamento stesso (disponibili con la traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'UE).

Il nuovo Regolamento delegato, per maggiore chiarezza rispetto al precedente, riporta due tabelle, separando le pratiche enologiche (Allegato I, Parte A, Tabella 1) dai composti enologici (Allegato I, Parte A, Tabella 2).

Per i composti enologici, suddivisi in base alla funzione, vengono indicati fra l'altro:

- ✓ il codice delle pratiche enologiche dell'OIV ed il riferimento della scheda del Codex dell'OIV;
- ✓ se trattasi di additivo e/o coadiuvante tecnologico e/o di sostanza utilizzata come coadiuvante tecnologico;

¹⁸ Regolamento Delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

¹⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione del 16 aprile 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale

- ✓ le condizioni e limiti d'uso;
- ✓ le categorie di prodotti vitivinicoli nelle quali è possibile l'utilizzo.

Come evidenziato a pagina 1 della citata Gazzetta n. 409, si segnala che, in caso di differenze tra il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione e le schede OIV per quanto concerne in particolare le categorie di prodotti contemplate (categorie menzionate nella colonna 8 della tabella 2 dell'allegato I, parte A), il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione prevale.

In sintesi, la nuova regolamentazione UE sulle pratiche enologiche non ha apportato novità significative per quanto concerne l'elenco delle pratiche autorizzate, dal quale è stato tuttavia escluso il trattamento con cloruro di argento che, quindi, non è più consentito.

Sul versante degli adempimenti amministrativi, si ritiene opportuno chiarire che:

- ✓ non sussistendo più le disposizioni già vigenti fino al 7 dicembre 2019, di cui all'Allegato I D, del Reg. (CE) n. 606/2009, non è più previsto l'obbligo di presentare apposite dichiarazioni a carico di chi procede ad effettuare le operazioni di dolcificazione;
- ✓ in mancanza dell'apposita norma nazionale da emanare ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2018/273, non è previsto l'obbligo di presentare apposite dichiarazioni a carico di chi procede ad effettuare le operazioni di acidificazione e disacidificazione.

In coincidenza di tali operazioni resta comunque fatto salvo l'obbligo di annotarne l'avvenuta effettuazione sul registro telematico, a carico di coloro che devono effettuarne la tenuta (ai sensi dell'art. 2 del DM n. 293 del 20 marzo 2015 - si veda, inoltre, il punto 2.8).

Per quanto riguarda, poi, la pratica autorizzata dall'Allegato I, Parte A, Tabella 1, punto 9, e Tabella 2, punto 11.4 del citato Reg. (UE) n. 2019/934, concernente l'impiego di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile, si fa presente che sulla GURI – Serie Generale n. 32 dell'8 febbraio 2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 682 del 23/01/2020, con il quale sono state emanate le disposizioni nazionali applicative per l'impiego dell'isotiocianato di allile nel trattamento del vino e del mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale.

4.3 Operazioni di arricchimento

Le operazioni di arricchimento sono svolte in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dall'Unione europea (Allegato VIII del Reg. (UE) n. 1308/2013 ed art. 11 del Reg. (UE) n. 2019/943) e dal decreto ministeriale n. 278 del 9 ottobre 2012²⁰ (concernente le “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”), che prevede specifici adempimenti amministrativi, il cui

²⁰ Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 2012. Reperibile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5612>

fondamento è costituito dall'art. 30, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2018/273 («gli Stati membri possono imporre agli operatori che effettuano le operazioni in questione sul loro territorio l'obbligo di notificare, entro un determinato termine, alle loro autorità competenti o ai loro organismi tali operazioni dopo o, nel caso di operazioni di arricchimento, prima che vengano effettuate»).

In particolare, gli operatori che procedono all'effettuazione della pratica di arricchimento mediante l'aggiunta di MC o di MCR oppure con il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, possono presentare una o più dichiarazioni preventive valide per più operazioni e per un determinato periodo, che comunque non può andare oltre il 31 dicembre. Da tale possibilità sono esclusi, tuttavia, taluni casi considerati più a rischio ed elencati nell'art. 4, comma 3, del citato decreto ministeriale, per i quali è necessario presentare la dichiarazione preventiva entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per l'operazione di arricchimento.

Le dichiarazioni preventive possono essere effettuate anche in via telematica tramite l'apposito servizio disponibile nel portale SIAN.

Per quanto riguarda la registrazione delle operazioni di arricchimento, si rinvia alle istruzioni presenti nella Guida alla tenuta del registro telematico.

4.4 Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.

Il Reg. (UE) n.1308/2013, all'allegato VII, parte II, punto (14), lettera b), prevede la tipologia di **mosto di uve concentrato rettificato in forma solida (MCRs)** ottenuto mediante cristallizzazione. Si precisa che l'MCRs è utilizzabile in enologia alle medesime prescrizioni e condizioni dell'MCR liquido, non essendo previste specifiche disposizioni in tal senso.

Con la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 2016²¹ sono stati forniti chiarimenti sulla denominazione del MCR, del MCRs e delle altre sostanze zuccherine ottenute dalla trasformazione delle uve. In particolare, si evidenzia che non possono essere utilizzate denominazioni quali “*Succo d'uva concentrato deionizzato*”, “*Mosto concentrato rettificato ottenuto da uve da tavola da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti dall'Allegato XI-ter del Reg. (CE) n. 1234/2007*” (o equivalenti) oppure “*Mosto concentrato rettificato*” nel caso di prodotti le cui caratteristiche differiscono da quelle previste, rispettivamente, dal D.Lgs. n. 151/2004 o dagli artt. 80 e 81 e dall'Allegato VII, Parte II, punto n. (14) del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Per quanto riguarda **l'utilizzo ed il trasporto dell'MCR** si fa presente quanto segue:

✓ **utilizzo di MCRs:**

- **per l'aumento del titolo alcolometrico** si ritiene applicabile la risoluzione OIV OENO 466-2012 relativa al metodo di analisi dell'O.I.V. “*Valutazione del tenore zuccherino dei mosti, dei mosti concentrati e dello zucchero d'uva tramite rifrattometria*” (OIV-

²¹ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10392>

MA-AS 2-02). Infatti, la tabella III allegata a tale metodo riporta il contenuto in zuccheri espresso in g/l e in g/kg e il corrispondente titolo alcolometrico in % volume. Tenuto conto della relazione lineare che esiste fra i valori di zucchero in g/l, contenuti nella tabella sopra citata, ed il corrispondente titolo alcolometrico volumico potenziale in % vol, si ottiene il **coefficiente di trasformazione 0,05943**²²;

- **per l'aumento di volume** si può assumere che l'aggiunta di 1 kg di MCR solido determina un aumento in volume di circa **0,66 litri**;

✓ **utilizzo di MC e MCR liquido**

- per quanto concerne i MC e MCR **liquidi, al solo fine dei calcoli di conversione**, può ritenersi ancora valida e applicabile la tabella di corrispondenza originariamente allegata al Reg. (CE) n. 1623/2000, da utilizzare per il calcolo del titolo alcolometrico potenziale dei MC e dei MCR.

✓ **trasporti di MC/MCR**

- l'esonero dall'emissione del documento di accompagnamento, previsto dall'art. 9, paragrafo 1, lettera e), punto i), primo alinea, del Reg. (UE) n. 2018/273, è applicabile anche al MCRs confezionato, alle stesse condizioni di quello liquido; in tal caso la quantità di riferimento è di **5 kg**;
- sul documento di accompagnamento dell'**MCRs**, nei casi previsti dal Reg. (UE) n. 2018/273, sono riportati l'indicazione dell'indice rifrattometrico espresso dal titolo alcolometrico potenziale (allegato V - parte B, paragrafo 2.1., lettera. c), punto ii) e del tenore di zucchero in g/kg (allegato V - parte B, paragrafo 2.1., lettera. c), punto iv).

✓ **produzione di MC/MCR**

- ai sensi dell'art. 13, comma 7, della L. n. 238/2016 e del punto 2.1. dell'allegato al DM prot. n. 11294 del 25/09/2017²³ è previsto che l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate all'atto dell'ottenimento, con cloruro di sodio;
- tuttavia, ai sensi del successivo punto 2.2. del predetto decreto, è previsto che l'acqua destinata ad essere riutilizzata per scopi di preriscaldamento dei mosti o per rigenerare le resine o immessa direttamente nel sistema di smaltimento delle acque reflue non deve essere denaturata, fermo restando che la stessa non venga detenuta sfusa all'interno dello stabilimento, ma venga riutilizzata in modo automatico ed in cicli chiusi dall'impianto stesso di concentrazione/rettifica.

²² Se l'MCRs è costituito esclusivamente da zuccheri (glucosio e fruttosio) 1 kg di MCRs, in volume pari a 0,66 litri, sviluppa 0,5943 litri di alcol (ad es.: una partita di mosto di 100 ettolitri con titolo alcolometrico totale di 10 % vol (monte gradi pari a 1.000 l.a.), aggiunta di 2 quintali di MCR solido pari a 1,32 ettolitri (monte gradi pari a 118,86 l.a.) avrà una gradazione finale teorica di 11,04 % vol con un aumento di grado di 1,04 % vol).

²³ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11689>

- la detenzione delle sostanze sopra menzionate nelle cantine (o negli stabilimenti enologici) in difformità dalle richiamate disposizioni integra la violazione dell'art. 15, comma 1, lett. e), della legge 238/2016, sanzionato a norma dell'art. 73, comma 3, della stessa legge.

4.5 Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Il DM 10 agosto 2017²⁴ reca i “*Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238*”²⁵.

Con il citato decreto si è proceduto alla revisione delle sostanze, dei componenti dei vini e dei relativi limiti già previsti dal decreto 29 dicembre 1986 (contestualmente abrogato), anche in relazione alle sostanze, ai componenti dei vini ed ai relativi limiti già riportati nella citata legge n. 238/2016 e nella pertinente normativa dell'Unione europea. Inoltre, è stato attuato un allineamento con i limiti massimi accettabili riportati nelle norme armonizzate dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino.

In particolare, sono stati previsti, all'articolo 1,

- comma 1, i limiti massimi di taluni componenti nei vini destinati al consumo diretto;
- comma 2, i limiti minimi per l'estratto non riduttore e le ceneri nei vini destinati al consumo diretto diversi dai vini spumanti e dai vini aromatizzati;
- al comma 3, i limiti minimi per l'estratto non riduttore e le ceneri nei vini spumanti e nei vini aromatizzati.

4.6 Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione, nell'affinamento e nell'invecchiamento dei vini DOP italiani.

Il DM 21 giugno 2017²⁶ prevede il “*Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione, nell'affinamento e nell'invecchiamento dei vini DOP italiani, ai sensi dell'articolo 23 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.*” ed abroga il DM 2 novembre 2006.

In proposito, si richiama l'attenzione sul comunicato pubblicato sulla GURI n. 216 del 15/09/2017, con il quale è stato precisato che è valida soltanto la pubblicazione del decreto in questione avvenuta nella predetta *Gazzetta Ufficiale* n. 190 (mentre è annullata quella avvenuta nella GURI n. 202 del 30 agosto 2017).

5 SOTTOPRODOTTI

Nell'ambito dei servizi del SIAN è disponibile la comunicazione preventiva prevista dall'art. 5, comma 5, del DM 27 novembre 2008 per i produttori che destinano i

²⁴ Pubblicato sulla GURI n. 201 del 29 agosto 2017.

²⁵ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12019>

²⁶ Pubblicato sulla GURI n. 190 del 16 agosto 2017.

sottoprodotti ad usi alternativi (**DSTT** - *comunicazione ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione*);

Ai sensi dell'art. 16 del DM 2 luglio 2013, i **sottoprodotti** ottenuti dalla trasformazione **delle uve da tavola** sono soggetti alle disposizioni del DM 27 novembre 2008: pertanto, anche tali sottoprodotti potranno essere destinati al ritiro sotto controllo, in alternativa alla distillazione. In proposito, posto che tali uve non possono essere vinificate si precisa che per le stesse non trovano applicazione né le prescrizioni concernenti il divieto di sovrappressione delle uve stesse, né i conseguenti obblighi relativi al quantitativo minimo di alcol che deve essere contenuto nei sottoprodotti (allegato VIII, parte II, sezione D, del Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 13 del Reg. (UE) n. 2019/934 e art. 4 del DM 27 novembre 2008). Di conseguenza non trovano applicazione, nel caso della distillazione di tali sottoprodotti, il regime degli aiuti di cui all'articolo 52 Reg. (UE) n. 1308/2013 ed i connessi obblighi ed adempimenti.

L'art. 13, comma 3, della legge 238/2016, ha previsto che le distillerie e gli utilizzatori per scopi energetici possono istituire i **centri di raccolta** temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione tramite una **comunicazione** preventiva, "*una tantum*", al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF. Tale comunicazione è disponibile in modalità telematica nell'ambito dei servizi del SIAN (**DCRS** - *centri temporanei raccolta sottoprodotti*).

Per tali centri, l'Agenzia delle Dogane ha precisato, nella circolare 11/D, prot. n. 81267 R.U. / DCAFC 6° del 21 luglio 2017²⁷, che i **registri C41** trovano, attualmente, impiego sia per il regime di vigilanza fiscale dell'Agenzia che per i controlli dell'ICQRF, al fine di soddisfare con un unico adempimento da parte dell' esercente la distilleria di cui il centro di raccolta costituisce appendice, tutte le obbligazioni contabili di registrazione delle materie prime alcoligene previste dalle diverse discipline del settore. Pertanto, tenuto conto che l'art. 13, comma 3, della L. 238/2016, diversamente dall'art. 14, comma 3, della legge n. 82/2006 (abrogata), non prevede più lo specifico obbligo di tenuta dei registri vitivinicoli presso i suddetti centri di raccolta, nelle more dell'attuazione dell'obbligo di invio telematico dei dati contabili relativamente alle materie prime utilizzate dai produttori di alcole e di bevande spiritose, l'obbligo della tenuta del registro telematico vitivinicolo (previsto ai sensi dell'art. 147, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, del Capo V del Reg. (UE) n. 2018/273 e del Capo IV del Reg. (UE) n. 2018/274 nonché dell'art. 2, comma 1, del DM n. 293 del 20 marzo 2015²⁸) deve ritenersi soddisfatto con la tenuta dei richiamati registri C41.

Come già chiarito nella citata circolare prot. n. 1522 del 30 dicembre 2016²⁹, i centri di raccolta non possono in nessun caso coincidere con una cantina/stabilimento enologico, a

²⁷ Consultabile al link: <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/-/circolare-n-11-d-del-21-luglio-2017-registri-c41-dei-centri-di-raccolta-appendici-delle-distillerie-istruzioni-per-il-rilascio-a-seguito-dell-emanazio>

²⁸ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8484> (l'art. 8 è stato modificato, da ultimo, con il DM n. 627 del 18/05/2016).

²⁹ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10789>

meno che nel predetto stabilimento siano, in via esclusiva, introdotti, detenuti o estratti prodotti sottoposti a denaturazione.

Si ricorda, inoltre, che la legge 238/2016 consente esplicitamente la cessione di fecce e vinacce tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico.

Per quanto riguarda gli stabilimenti industriali detentori ed utilizzatori di **vinacce** destinate ad **usi industriali** diversi dalla distillazione, l'art. 13, comma 4, della legge n. 238/2016 ha confermato l'obbligo di presentare **un'apposita comunicazione**, disponibile in modalità telematica (*DVIN - detenzione vinacce per usi diversi*), all'ufficio territoriale, valida per una campagna vitivinicola; la predetta comunicazione deve pervenire antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia e contenere l'indicazione dell'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento.

Per quanto riguarda le prescrizioni sui **documenti di accompagnamento per i sottoprodotti**, si rinvia all'allegato **quadro sinottico e relativa appendice**.

In proposito, si specifica che è possibile utilizzare sia le bollette di consegna di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del decreto 2 luglio 2013, sia l'MVV-E che l'MVV cartaceo. Quest'ultimo, se predisposto e numerato dall'operatore (art. 5, comma 4, lett. a) del Decreto 2 luglio 2013), deve essere convalidato, anche mediante PEC (vds. § 2.7.2) mentre, se prestampato e prenumerato da tipografia autorizzata (art. 5, comma 4, lett. b) del Decreto 2 luglio 2013), può essere utilizzato come bolletta di consegna (vds circolare prot. n. 11663 del 21 settembre 2015³⁰).

Le bollette di consegna di cui sopra possono essere utilizzate anche per i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola (art. 15, comma 3, del decreto 2 luglio 2013).

Si ricorda, infine, l'obbligo di denaturazione delle fecce di vino prima di essere estratte dalle cantine, previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 238/2016 da effettuarsi secondo le modalità stabilite nel decreto prot. 11294 del 25 settembre 2017³¹.

6 CENTRI D'INTERMEDIAZIONE UVE E SUGLI STABILIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE DI UVE DA TAVOLA

I centri d'intermediazione uve e gli stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola sono sottoposti agli adempimenti contabili più restrittivi contenuti rispettivamente nel DM 30 giugno 1995 e nel DM 19 dicembre 2000.

³⁰ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>

³¹ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11689>

Tali prescrizioni sono tese ad evitare che le uve da tavola e i succhi siano destinati alla vinificazione, pratica non consentita dalle norme UE.

Tali adempimenti, in sintesi, consistono nell'invio periodico all'Ufficio territoriale ICQRF competente, di copia della documentazione contabile vitivinicola. Tuttavia, devono intendersi superate le disposizioni inerenti all'invio all'Ufficio territoriale dell'ICQRF della copia delle pagine del registro di carico e scarico a seguito dell'avvenuta dematerializzazione dello stesso. Ciò vale anche per la trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso in cui sia stato emesso l'MVV-E o il documento MVV convalidato tramite PEC, come già ricordato nel § 2.7.1 e § 2.7.2.

E' comunque opportuno precisare che l'Allegato al Decreto dipartimentale n. 1021 del 17 giugno 2014 (come sostituito dal Decreto dipartimentale n. 788 del 21 settembre 2015)³², prevede degli specifici "*codici univoci PEC*" per l'invio mediante PEC dei documenti ai fini della convalida e/o della trasmissione per i trasporti di uve da tavola destinate alla trasformazione, di prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola e di uve dirette/spedite a/da un centro di intermediazione.

L'articolo 24, comma 5, della legge n. 238/2016 prevede il divieto di detenzione delle uve da tavola (varietà di uve diverse da quelle da vino) e dei prodotti da esse ottenuti in stabilimenti ove si lavorano e/o si detengono uve da vino e i prodotti trasformati ottenuti da tali uve. Pertanto, la lavorazione e la detenzione delle uve da tavola e delle uve da vino e dei prodotti da esse ottenuti deve essere realizzata **in stabilimenti separati**, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DM 19 dicembre 2000.

Tale divieto non si applica agli stabilimenti "**promiscui**", così definiti dal **DM n. 748 del 7 luglio 2017**, all'interno dei quali il processo di lavorazione delle uve da vino, dei mosti e dei succhi destinati all'alimentazione umana non prevede la fermentazione. Qualora si intenda effettuare lavorazioni in "stabilimenti promiscui", usufruendo della novità introdotta dall'art. 24, comma 5, secondo periodo, della legge 238/2016, devono essere rispettate le regole di rintracciabilità previste dal citato decreto ministeriale n. 748/2017, più restrittive rispetto a quelle "ordinarie".

Lo steso decreto, inoltre, prevede specifici adempimenti/prescrizioni di rintracciabilità (informazioni sul tenore zuccherino, tempi di registrazione) per gli stabilimenti "promiscui" ove siano ottenuti/detenuti/commercializzati **anche mosti concentrati e mosti concentrati rettificati** che, diversamente dagli altri prodotti ottenuti/detenuti in tali stabilimenti, possono essere destinati alla vinificazione.

Tra le regole di rintracciabilità previste dal decreto si evidenzia nuovamente l'obbligo di utilizzare solo il documento MVV-E. Solo per il trasporto delle uve è possibile utilizzare i documenti MVV cartacei, secondo le modalità per essi previste nel caso del trasporto dei prodotti allo stato sfuso (vedi il Prospetto 3 dell'**allegato quadro sinottico**).

³² Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>

Per quanto riguarda i **centri di intermediazione delle uve**, si ricorda l'obbligo introdotto dal decreto ministeriale 2 luglio 2013 concernente l'acquisto di uve pendenti sulla pianta. In particolare, il trasporto delle uve in questione verso il centro intermediazione è scortato da un documento di accompagnamento (documento MVV convalidato o MVV-E) nel quale sono sempre indicati, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno.

Infine, si fa presente che non devono essere considerati centri di intermediazione né sono obbligati alla tenuta del registro vitivinicolo coloro che acquistano uva e la rivendono **esclusivamente** ai produttori che mediante vinificazione nei loro impianti ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è commercializzato in qualsiasi forma (art. 7 del Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, n. 7701 del 18 luglio 2019³³ - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola).

7 DETENZIONE DI MOSTI CON TITOLO ALCOLOMETRICO INFERIORE ALL'8% IN VOLUME - PRODUZIONE DI SUCCHI D'UVA

L'articolo 17 della legge n. 238/2016 vieta la detenzione negli stabilimenti enologici e nelle cantine dei vini e dei prodotti a monte del vino con titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 8% vol non denaturati.

Il decreto ministeriale prot. n. 944 del 6 settembre 2017³⁴, disciplina la detenzione nelle cantine e negli stabilimenti enologici di mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8% in volume, senza la prescritta denaturazione, (in applicazione dell'art. 15, comma 1, primo periodo e lettera g), nonché 17, comma 1, primo periodo, della L. n. 238/2016).

Il decreto stabilisce specifiche modalità per la detenzione dei predetti mosti, in vista della loro definitiva destinazione obbligatoria alla produzione di succhi di uve e succhi di uve concentrati presso un diverso stabilimento, nel quale sia consentita ed effettivamente posta in essere la predetta trasformazione.

I mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, qualora separatamente vinificati per l'invio alla distillazione, sono denaturati con l'aggiunta di cloruro di litio, all'atto dell'ottenimento, trovando applicazione il punto 3 dell'Allegato al DM n. 11294 del 25/09/2017.

³³ consultabile al link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252Fb%252Fa%252FD.2354f28df7187c60888c/P/BLOB%3AID%3D14267/E/pdf>

³⁴ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11623>

8 REGIME DEGLI STABILIMENTI DOVE SI EFFETTUANO LAVORAZIONI PROMISCUE

L'articolo 14 della legge n. 238/2016 consente, nelle cantine e negli stabilimenti enologici, l'elaborazione di prodotti ottenuti con l'impiego di mosti e vini nonché di saccarosio, acquavite di vino, alcool e sostanze consentite dal regolamento (UE) n. 251/2014, a condizione che siano inviate apposite **comunicazioni, anche in modalità telematica (DPVM - elaborazioni prodotti a base di vini e mosti in stabilimenti promiscui)**, all'Ufficio territorialmente competente dell'ICQRF. Si richiama, in proposito quanto illustrato al punto 2.2 a seguito dell'entrata in vigore del DL n. 76/2020: in tal senso, si ribadisce che le citate comunicazioni devono essere presentate comunque preventivamente e permangono riferite a ciascuna singola lavorazione posta in essere nello stabilimento promiscuo.

Si ricorda che l'articolo 14 della legge n. 238/2016 permette la preparazione di **bevande spiritose** ottenute a seguito di una semplice miscelazione di materie prime e dei prodotti consentiti dal citato regolamento.

Inoltre, l'articolo 15, comma 4, della legge sopra richiamata prevede che nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini sono consentiti anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo articolo e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Tali imprese agricole non devono effettuare alcuna comunicazione preventiva per l'effettuazione delle predette attività.

9 SOSTANZE ZUCCHERINE

L'art. 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente l'obbligo della tenuta del registro delle sostanze zuccherine è stato modificato dalla legge dall'art. 3, comma 1 quater del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (legge di semplificazione). La modifica introdotta ha confermato l'obbligo della tenuta dei registri delle sostanze zuccherine, sempre in modalità telematica, soltanto per i **produttori** e gli **importatori** di sostanze zuccherine.

E' stato pertanto eliminato l'obbligo per i grossisti e gli utilizzatori.

Con nota prot. n. 5281 del 02/04/2019³⁵ sono stati forniti chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 60 della legge n. 238/2016 a seguito delle predette modificazioni con particolare riferimento alle figure professionali e alle attività da loro svolte che ancora

³⁵Consultabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13830>

risultano soggette all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

Si precisa che la produzione delle **sostanze zuccherine estratte dall'uva** (zucchero d'uva, glucosio d'uva, fruttosio d'uva e le loro miscele), ai sensi del decreto 945 del 6 settembre 2017, deve essere annotata nel registro dei prodotti vitivinicoli in quanto ottenute dalla trasformazione di tali prodotti.

10 NORME SUL VINO “BIOLOGICO”

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 150/1 del 14 giugno 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 “*relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio*”. Il predetto regolamento si applica dal 1° gennaio 2022³⁶ ed i prodotti ottenuti in conformità del citato regolamento prima di tale data, potranno essere immessi sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.

Per quanto riguarda le pratiche ed i trattamenti enologici, è ancora applicabile, fino al 31 dicembre 2021, il TITOLO II, Capo III *bis* (articoli da 29 *ter* a 29 *quinquies*), del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione del 17 dicembre 2019, a seguito della revisione effettuata da EGTOP), nonché l'allegato VIII *bis*.

In sostanza, si applicano le norme sul vino “convenzionale” (con le restrizioni previste dagli articoli 80 e 83, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dagli articoli 3, da 5 a 9 e da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dai loro allegati, utilizzati anteriormente al 1° agosto 2010), salvo quanto esplicitamente previsto dalle norme sul vino biologico, cioè, in particolare:

- ✓ possono essere utilizzate solo i prodotti e le sostanze elencate nell'allegato VIII *bis* (art. 29-*quater*).
- ✓ sussistono, rispettivamente, gli specifici divieti e restrizioni dell'articolo 29 *quinquies* del citato regolamento, paragrafi 2 e 3³⁷;

Dal 1° gennaio 2022, entra in applicazione il Reg. (UE) n. 2018/848: si segnalano, in particolare, l'articolo 18 e la Parte VI dell'Allegato II. In sostanza, la situazione sopra descritta non cambia se non per il fatto che il punto 3.3 della citata Parte VI limita il trattamento termico fino a 75°C (invece degli attuali 70°C).

Si ritiene opportuno specificare, quindi, che:

³⁶ Reg. (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 novembre 2020.

³⁷ Si vedano in tal senso i chiarimenti forniti con nota prot. n. 17443 del 31 luglio 2012 dell'Ufficio ex SAQ X, e note prot. n. 989 del 10 ottobre 2012 e n. 29104 del 23 luglio 2013 dell'Ufficio PQA V, reperibili al link: <http://www.sinab.it/normative/controlli/all?page=23>

- ✓ restano autorizzati l'uso delle resine a scambio ionico sul mosto di uve destinato ad essere trasformato in mosto di uve concentrato rettificato, nonché quello dell'osmosi inversa per l'arricchimento del mosto di uve.
- ✓ ai sensi dell'Allegato II, parte VI, punto 3.4, del citato Reg. (UE) n. 2018/848, le pratiche ed i trattamenti autorizzati per il vino "convenzionale" dopo il 1° agosto 2010 possono essere applicate nella vinificazione biologica solo in seguito all'inserimento di tali misure come consentito nella sezione 3 del citato Allegato II, parte VI, e, se necessario, in seguito a una procedura di valutazione conformemente all'articolo 24 del regolamento.

Dal 28 giugno 2018 è entrato in vigore il DM 8 maggio 2018, "*Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazione dell'articolo 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»*).

L'art. 4 del predetto decreto stabilisce che i prodotti biologici del settore vitivinicolo devono essere contraddistinti dal termine "biologico" e che, in relazione agli obblighi sulla tenuta dei documenti contabili di cui all'art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008, gli operatori utilizzano i documenti ed i registri previsti dal Regolamento (CE) n. 436/2009 (oggi: art. 147, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, Capo V del Reg. (UE) n. 2018/273 e Capo IV del Reg. (UE) n. 2018/273).

Si precisa che, se ne ricorrono le condizioni, solo il "mosto concentrato rettificato", sia nella forma liquida che solida, può riportare riferimenti al metodo "biologico", in quanto l'utilizzo di resine a scambio ionico in tale regime di qualità regolamentato è attualmente consentito solo per i prodotti vitivinicoli³⁸. Pertanto, se nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare è indicato lo "zucchero d'uva biologico", il preparatore deve essere in grado di giustificare di aver introdotto ed utilizzato soltanto "mosto concentrato rettificato biologico" e non altre sostanze zuccherine provenienti dall'uva non corrispondenti a tale prodotto (vds. la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 2016³⁹).

11 NORME SUGLI ALLERGENI

L'art. 41 del Reg. (UE) n. 2019/33 prevede che nell'etichettatura dei prodotti vinicoli sia riportata l'indicazione obbligatoria degli allergeni che riguardano oltre i solfiti anche il latte, i prodotti a base di latte, le uova ed i prodotti a base di uova, con i termini indicati nell'allegato I - parte A.

A tali termini obbligatori possono essere aggiunti i pittogrammi indicati nell'allegato I - parte B.

³⁸ Art. 29 quinquies, paragrafo 4, lettera b), del Reg. (CE) n. 889/2008 (così come modificato dall'art. 1, punto 1), lettera b), del Reg. (UE) n. 203/2012).

³⁹ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10392>

Di seguito si riportano:

- ✓ i **termini obbligatori** in lingua italiana (allegato I - parte A)

Termini riguardanti i solfiti	Termini riguardanti le uova e i prodotti a base di uova	Termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte
«solfiti» o «anidride solforosa»	«uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»	«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte»

- ✓ i **pittogrammi** (allegato I - parte B)



Si precisa che i predetti termini obbligatori, ai sensi dell'art 21, par. 1 (2), del Reg. (UE) n. 1169/2011, mancando l'elenco degli ingredienti, devono essere preceduti dalla dicitura «contiene».

Inoltre, si precisa che l'obbligo di etichettatura degli allergeni concernenti derivati dal latte o delle uova è escluso nei vini per i quali:

- gli ingredienti potenzialmente allergenici non sono stati utilizzati durante l'elaborazione degli stessi;
- la presenza di allergeni non può essere rilevata nel prodotto finale, secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 80 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, vale a dire, ad oggi, quelli raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

Si evidenzia, inoltre, che la Commissione UE con nota Ares (2015) 1813772 del 29/04/2015⁴⁰ ha fornito chiarimenti sull'uso nell'etichettatura e nella presentazione dei vini dell'indicazione “*senza solfiti aggiunti*”.

⁴⁰ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11514>

QUADRO SINOTTICO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TRASPORTI DI PRODOTTI VITIVINICOLI CON INIZIO SUL TERRITORIO NAZIONALE CHE POSSONO ESSERE REDATTI ED UTILIZZATI DAL 1° GENNAIO 2021

PROSPETTO 1 – SPEDIZIONE VERSO ALTRI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

AMBITO DI CIRCOLAZIONE	TIPO DI DOCUMENTO	PRODOTTI SFUSI	PRODOTTI CONFEZIONATI	TIMBRATURA PREVENTIVA	MODALITA' DI VALIDAZIONE/CONVALIDA
Circolazione con inizio dall'Italia e destinazione in altro Stato membro della Unione europea di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione (mosti parzialmente fermentati, vini, ivi compresi i vini frizzanti, spumanti, liquorosi, alcolizzati o da uve appassite o stramature)	e-AD (documento elettronico) + informazioni Allegato V, parte A, del regolamento ed Allegato II del decreto. Il trasporto è scortato da una copia stampata del documento elettronico oppure da un altro documento commerciale, recanti il codice ARC	SI	SI	NO	Attribuzione del codice ARC dal sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane.
	Documento di riserva (documento cartaceo) + informazioni Allegato V, parte A, del regolamento ed Allegato II del decreto.	SI	SI	NO	Si osserva esclusivamente la procedura di cui all'art. 9 della Det. Dir. prot. n. 158235/RU del 07/12/2010 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane
Circolazione con inizio dall'Italia e destinazione in altro Stato membro della Unione europea di prodotti ad accisa assoluta trasportati nel territorio dell'UE dopo l'immissione in consumo.	DAS (documento di accompagnamento semplificato – art. 9 del DM n. 210/96) + informazioni Allegato V, parte A, del regolamento ed Allegato II del decreto.	SI	SI	(vds. le modalità indicate dall'art. 10 del DM n. 210/96)	Obbligatoria solo per i trasporti di prodotti sfusi: Comune Microfilmatura PEC
Circolazione con inizio dall'Italia e destinazione in altro Stato membro della Unione europea di prodotti vitivinicoli: - spediti da piccoli produttori; - non sottoposti ad accisa (uve fresche, mosti di uve, ivi compresi quelli concentrati ed il MCR, succhi di uve, vinaccia, fecce di vino e vinello).	MVV - E (documento elettronico) Il trasporto è scortato da una copia stampata del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN	SI	SI	NO	Validazione mediante l'apposita funzionalità del SIAN, che attribuisce il codice MVV, il QR code e la marca temporale
	In alternativa all'MVV-E, esclusivamente nel caso di indisponibilità del SIAN: Documento MVV cartaceo (procedura di riserva) – nella casella 18 reca la dicitura: <i>“procedura di riserva-fallback procedure”</i> : - Modello MVV predisposto dallo speditore e con numerazione da lui attribuita, completata con la sigla PR (*); - Modello MVV prestampato dalle tipografie autorizzate, con numerazione prestampata (*)	SI	SI	NO	PEC

(*) E' consentito utilizzare un qualsiasi modello purché contenga le informazioni richieste ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273 (comprese, nell'intestazione, l'indicazione del logo dell'Unione, di “Unione europea”, di “Italia” e dell'emblema della Repubblica), presentate conformemente a quanto previsto dall'Allegato II del DM 2 luglio 2013. Il documento MVV cartaceo compilato in procedura di riserva è inserito nel SIAN utilizzando l'apposita funzionalità entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di inizio trasporto.

PROSPETTO 2 – ESPORTAZIONE O DESTINAZIONE VERSO UNO DEI TERRITORI DI CUI ALL’ART. 5, PAR. 2 E 3, DELLA DIRETTIVA 2008/118/CE, CON USCITA DA DOGANA DI ALTRO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA (Art. 10, par. 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 2018/273)

AMBITO DI CIRCOLAZIONE	TIPO DI DOCUMENTO	PRODOTTI SFUSI	PRODOTTI CONFEZIONATI	TIMBRATURA PREVENTIVA	MODALITA’ DI CONVALIDA
esportazione di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa in regime di sospensione (mosti parzialmente fermentati, vini, ivi compresi i vini frizzanti, spumanti, liquorosi, alcolizzati o da uve appassite o stramature)	e-AD (documento elettronico) + informazioni Allegato V, parte A, del regolamento ed Allegato II del decreto. Il trasporto è scortato da una copia stampata del documento elettronico oppure da un altro documento commerciale, recanti il codice ARC	SI	SI	NO	Attribuzione del codice ARC dal sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane.
	Documento di riserva (documento cartaceo) + informazioni Allegato V, parte A, del regolamento ed Allegato II del decreto.	SI	SI	NO	Si osserva esclusivamente la procedura di cui all’art. 9 della Det. Dir. prot. n. 158235/RU del 07/12/2010 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane)
esportazione di prodotti vitivinicoli: - spediti da piccoli produttori; - non sottoposti ad accisa (uve fresche, mosti di uve, ivi compresi quelli concentrati ed il MCR, succhi di uve, vinaccia, fecce di vino e vinello).	MVV-E (documento elettronico) Il trasporto è scortato da una copia stampata del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN	SI	SI	NO	Validazione mediante l’apposita funzionalità del SIAN, che attribuisce il codice MVV, il QR code e la marca temporale
	In alternativa all’MVV-E, esclusivamente nel caso di indisponibilità del SIAN: Documento MVV cartaceo (procedura di riserva) – nella casella 18 reca la dicitura: <i>“procedura di riserva-fallback procedure”</i> : - Modello MVV predisposto dallo spedite e con numerazione da lui attribuita, completata con la sigla PR (*); - Modello MVV prestampato dalle tipografie autorizzate, con numerazione prestampata (*)	SI	SI	NO	PEC

(*) E’ consentito utilizzare un qualsiasi modello purché contenga le informazioni richieste ai sensi dell’Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273 (comprese, nell’ intestazione, l’indicazione del logo dell’Unione, di “Unione europea”, di “Italia” e dell’emblema della Repubblica), presentate conformemente a quanto previsto dall’Allegato II del DM 2 luglio 2013. Il documento MVV cartaceo compilato in procedura di riserva è inserito nel SIAN utilizzando l’apposita funzionalità entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data inizio trasporto.

**PROSPETTO 3 - CIRCOLAZIONE NAZIONALE (ESCLUSI I CASI ELENCATI AL PROSPETTO 4 E 5)
COMPRESA L'ESPORTAZIONE CON USCITA DA DOGANA ITALIANA**

AMBITO DI CIRCOLAZIONE	TIPO DI DOCUMENTO	PRODOTTI SFUSI	PRODOTTI CONFEZIONATI	TIMBRATURA PREVENTIVA	MODALITA' DI CONVALIDA	
<p>Circolazione con tragitto svolto interamente sul territorio nazionale di prodotti vitivinicoli non sottoposti ai vincoli di circolazione della disciplina delle accise (art. 3, c. 1 del decreto 2 luglio 2013):</p> <p>a) sottoposti ad accisa, la cui aliquota è pari a zero (mosti parzialmente fermentati, vini, ivi compresi i vini frizzanti, spumanti, da uve appassite o stramature);</p> <p>b) assoggettati ad accisa ma esclusi dall'obbligo di essere scortati dal DAS (mosti parzialmente fermentati, vini, vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione oppure confezionati in recipienti muniti di contrassegno fiscale);</p> <p>c) esenti ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 504/95 (vino prodotto da privati e consumati da essi o dai loro familiari);</p> <p>d) non sottoposti ad accisa (uve fresche, mosti di uve, ivi compresi quelli concentrati ed il MCR, succhi di uve, vinaccia, fecce di vino).</p> <p>e) sottoposti ad accisa, che circolano in regime sospensivo (prodotti intermedi/vini alcolizzati oppure vini liquorosi);</p> <p>f) sottoposti ad accisa, la cui aliquota è pari a zero (mosti parzialmente fermentati, vini, ivi compresi i vini frizzanti, spumanti, da uve appassite o stramature) (**)</p>	<p>Documento di cui all'art. 4 del DD n. 9281513 del 30 ottobre 2020 (DDT, Fatture, etc.)</p>	NO	SI	NO	Non necessaria: autenticità assicurata dalla numerazione univoca e progressiva del documento (contabilità dello speditore) o dalla numerazione prestampata dalla tipografia autorizzata	
	<p>Documento MVV predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore o prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata) (*)</p>					
		<p>MVV - E (documento elettronico) Il trasporto è scortato da una copia, presente su supporto elettronico ovvero stampata, del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale; in ogni caso è indicato in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN</p>	SI	SI	NO	Validazione mediante l'apposita funzionalità del SIAN, che attribuisce il codice MVV, il QR code e la marca temporale
		<p>Documento MVV predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore (*);</p>	SI	SI	SI	Comune Microfilmatura
			SI	SI	NO	PEC
		<p>Documento MVV prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata) (*).</p>	SI	SI	NO	Comune Microfilmatura PEC
	<p>e-AD (documento elettronico) + informazioni Allegato V, parte A, del regolamento ed Allegato II del decreto. Il trasporto è scortato da una copia stampata del documento elettronico oppure da un altro documento commerciale, recanti il codice ARC</p>	SI	SI	NO	Attribuzione del codice ARC dal sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane.	

(*) E' consentito utilizzare un qualsiasi modello purché contenga le informazioni richieste ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273, presentate conformemente a quanto previsto dall'Allegato II del DM 2 luglio 2013.

(**) E' possibile l'utilizzo dell'e-AD per i prodotti spediti da e destinati a operatori con sede in Italia abilitati dall'Agenzia delle Dogane ad accedere alla procedura dell'e-AD stesso.

PROSPETTO 4 - CIRCOLAZIONE NAZIONALE: ALCUNI TRASPORTI PARTICOLARI (SOTTOPRODOTTI)

AMBITO DI CIRCOLAZIONE	TIPO DI DOCUMENTO	SOTTOPRODOTTI	TIMBRATURA PREVENTIVA	MODALITA' DI CONVALIDA
Circolazione con tragitto svolto interamente sul territorio nazionale di taluni sottoprodotti destinati alla distillazione oppure al ritiro sotto controllo, anche ottenuti da uve da tavola	DAA (DD 18 dicembre 2001)	Fecce da vini liquorosi consegnate ad una distilleria riconosciuta	(vds. le modalità di cui all'art. 2 del DM n. 210/96)	NO
	BOLLETTA DI CONSEGNA (documento prestampato/prenumerato dalle tipografie autorizzate – art. 4, commi 2 e 3 del decreto)	Vinaccia e fecce di vino o altri sottoprodotti, ottenuti anche dalla trasformazione delle uve da tavola, consegnati da un produttore ad una distilleria riconosciuta. Vinaccia, ottenuta anche dalla trasformazione delle uve da tavola, consegnata da un produttore in regime di ritiro sotto controllo e destinate ad un soggetto che le utilizza per uso energetico	NO	NO
	MVV - E (documento elettronico) Il trasporto è scortato da una copia presente su supporto elettronico oppure stampata del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale; in ogni caso è indicato, in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN		NO	Validazione mediante l'apposita funzionalità del SIAN, che attribuisce il codice MVV, il QR code e la marca temporale
	Documento MVV predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore (*)		SI	Comune Microfilmatura
	Documento MVV predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore (*)		NO	PEC
	Documento MVV prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata) (*)		NO	NO
	Dichiarazione preventiva di cui all'articolo 5, commi 5 e 7 del DM 27 novembre 2008 (così sostituito dall'art. 1 del DM 4 agosto 2010)		Vinaccia e fecce di vino o altri sottoprodotti, ottenuti anche dalla trasformazione delle uve da tavola o in processi diversi dalla vinificazione, consegnati da un produttore in regime di ritiro sotto controllo per usi alternativi	–

(*) E' consentito utilizzare un qualsiasi modello purché contenga le informazioni richieste ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273, presentate conformemente a quanto previsto dall'Allegato II del DM 2 luglio 2013.

PROSPETTO 5 – CIRCOLAZIONE NAZIONALE: ALTRI TRASPORTI PARTICOLARI

AMBITO DI CIRCOLAZIONE	TIPO DI DOCUMENTO	TIMBRATURA PREVENTIVA	MODALITA' DI CONVALIDA
Circolazione nazionale di prodotti vitivinicoli spediti da soggetti non obbligati alla tenuta del registro telematico vitivinicolo (#).	Documento MVV con numero di riferimento (preceduto da MVV), seguito da: a) se MVV convalidato dal Comune, codice ISTAT del Comune e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento; b) se MVV convalidato dall'Ufficio territoriale, dal nome dell'Ufficio e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento.	SI	SI Comune/Ufficio territoriale (art. 9 - sez B del decreto 2 luglio 2013)
	Documento MVV predisposto e con numerazione attribuita dallo spedite (*)(##)	NO	PEC
	MVV - E (documento elettronico) Il trasporto è scortato da una copia, presente su supporto elettronico ovvero stampata, del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale; in ogni caso è indicato in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN (###).	NO	Validazione mediante l'apposita funzionalità del SIAN, che attribuisce il codice MVV, il QR code e la marca temporale
I trasporti nazionali da e per gli stabilimenti promiscui (DM n. 748 del 7 luglio 2017) di uve e dei prodotti da esse ottenuti allo stato sfuso non fermentati e non alcolici nonché dei mosti concentrati, dei mosti concentrati rettificati e delle sostanze zuccherine estratte dall'uva confezionati in imballaggi di capacità superiore a 5 litri, per i liquidi, o di peso superiore a 5 chilogrammi, per i solidi (***).	MVV - E (documento elettronico) Il trasporto è scortato da una copia, presente su supporto elettronico ovvero stampata, del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale; in ogni caso è indicato in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN	NO	Validazione mediante l'apposita funzionalità del SIAN, che attribuisce il codice MVV, il QR code e la marca temporale
	In alternativa all'MVV-E, esclusivamente nel caso di indisponibilità del SIAN: Documento MVV cartaceo (procedura di riserva) – nella casella 18 reca la dicitura: <i>“procedura di riserva-fallback procedure”</i> : - Modello MVV predisposto dallo spedite e con numerazione da lui attribuita, completata con la sigla PR (*) (**); - Modello MVV prestampato dalle tipografie autorizzate, con numerazione prestampata (*) (**)	NO	PEC

(#) Nel caso dei prodotti **confezionati** i documenti della presente sezione possono essere utilizzati in alternativa al documento di cui all'art. 4 del DD n. 9281513 del 30 ottobre 2020 (DDT, Fatture, etc.)

(##) Operatori non titolari di registro di carico e scarico **in possesso del codice ICQRF**

(###) Nel caso di operatori non titolari di registro di carico e scarico è consentito l'utilizzo del documento MVV-E **previa iscrizione ai pertinenti servizi del SIAN**

(*) E' consentito utilizzare un qualsiasi modello purché contenga le informazioni richieste ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273, presentate conformemente a quanto previsto dall'Allegato II del DM 2 luglio 2013.

(**) Il documento MVV cartaceo compilato in procedura di riserva è inserito nel SIAN utilizzando l'apposita funzionalità entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data inizio trasporto.

(***) Nel caso delle uve destinate allo stabilimento promiscuo è consentito utilizzare i documenti MVV cartacei del Prospetto 3 (o 4), con le stesse modalità.

PROSPETTO 6 - ESENZIONI dall'obbligo di emettere il documento di accompagnamento (artt. 8 e 9 del Reg. (UE) n. 2018/273)

PRODOTTI	AMBITO DELL'ESENZIONE
prodotti vitivinicoli	- i trasporti per i quali lo speditore oppure il destinatario siano soggetti diversi dai viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori o commercianti (ad esempio se il destinatario è un consumatore finale); - i trasporti per i quali lo speditore sia un soggetto diverso dai viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori o commercianti ⁴¹ ed il destinatario sia un rivenditore al minuto.
prodotti vitivinicoli	- i trasporti: <ul style="list-style-type: none"> • dal vigneto ai locali di vinificazione; • tra due locali della stessa impresa o tra i locali appartenenti a un gruppo di produttori; • senza cambiamento di proprietario (ad es.: prodotti consegnati a/restituiti da chi effettua detenzione o lavorazioni per conto di terzi committenti); <u>a condizione che</u> il trasporto sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento, la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio di un unico Stato membro (o sia stato approvato dalle autorità competenti degli Stati membri interessati: allo stato l'ICQRF non ha dato l'approvazione per l'esenzione di alcun trasporto dagli altri SM dell'UE verso l'Italia e dall'Italia verso gli altri SM dell'UE);
mosti di uve o succhi di uve di cui ai codici NC 2009 61 e 2009 69	- i trasporti per i quali i prodotti in questione sono consegnati a operatori non coinvolti nella vinificazione, se il prodotto è scortato da documenti commerciali.
prodotti vitivinicoli confezionati (esclusi MC ed MCR)	- i trasporti che avvengono in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, se il quantitativo totale trasportato non supera 100 litri
mosto di uva concentrato (MC) e mosto di uva concentrato rettificato (MCR) confezionati	- i trasporti che avvengono in recipienti muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, se il quantitativo totale trasportato non supera 5 litri o 5 chilogrammi.
Per i trasporti ed i prodotti di seguito elencati se contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri:	
- mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato e vino	- effettuati da privati, di vini e di mosti di uve parzialmente fermentati, destinati al consumo familiare del destinatario, se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri - questa esenzione si aggiunge a quella relativa ai prodotti vitivinicoli confezionati diversi da MC ed MCR: ad esempio, un privato può trasportare in esenzione del documento sia 100 litri di vino confezionato sia anche 30 litri di vino contenuto in una damigiana, anche non etichettata né munita di dispositivo di chiusura a perdere;
- vino e succo di uve	- destinati alle rappresentanze diplomatiche, alle sedi consolari e ad organismi assimilati, nel limite delle franchigie loro accordate
- vino e succo di uve	- ricompresi nei beni formanti oggetto di traslochi privati e non destinati alla vendita
- vino e succo di uve	- caricati a bordo di navi, aeromobili e treni per esservi consumato
- prodotti vitivinicoli	- destinati alla sperimentazione scientifica o tecnica, se il quantitativo totale trasportato non eccede un ettolitro
	- campioni commerciali
	- campioni destinati a un servizio o laboratorio ufficiale

N.B.: sono fatti salvi gli obblighi di natura fiscale

⁴¹ "Commerciante": una persona fisica o giuridica o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, diversa dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, che detiene scorte di prodotti vitivinicoli a fini commerciali o è coinvolta nel loro commercio ed, eventualmente, li imbottiglia, ad eccezione delle distillerie

APPENDICE AL QUADRO SINOTTICO

PROSPETTO 1 – Spedizione verso altri Stati membri dell’Unione europea

Nel *Prospetto n. 1* sono elencati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei trasporti con inizio sul territorio nazionale e destinazione in un altro Stato membro dell’Unione europea. Restano fermi i casi ed i modi di utilizzo dei documenti **e-AD** e **DAS** che, già ormai da molti anni, sono emessi in applicazione della disciplina delle accise, opportunamente integrati, per quanto riguarda la designazione dei prodotti vitivinicoli trasportati, con le informazioni richieste ai sensi dell’Allegato V, parte A, del Reg. (UE) n. 2018/273 presentate nei modi stabiliti dall’Allegato II del DM n. 7490 del 2 luglio 2013.

Dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio utilizzare il documento elettronico **MVV-E** per gli speditori di prodotti non sottoposti ad accisa e per gli speditori che siano “*piccoli produttori*”, compilato con le modalità indicate dal decreto dipartimentale prot. n. **9400871 del 29 dicembre 2020**.

Si rinvia, in proposito, anche alle indicazioni contenute nella *Guida rapida alla gestione del documento elettronico di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV-E)*⁴².

Il documento **MVV-E** può scortare i trasporti in questione sia dei prodotti allo stato sfuso sia di quelli confezionati.

Si sottolinea che, in ogni caso, i trasporti in questione sono scortati da un “*supporto cartaceo*”, costituito da una copia stampata del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN.

Esclusivamente nel caso di indisponibilità dell’apposita funzionalità del SIAN, è possibile ricorrere alla “procedura di riserva”, emettendo, un documento MVV cartaceo.

Quest’ultimo potrà essere:

- ✓ predisposto dallo speditore, il quale dovrà assegnare allo stesso la numerazione che lo identifica univocamente nella propria contabilità, sempre preceduta dalle lettere “MVV” e seguita dalla sigla **PR** (la numerazione è così formata: XX/YYYYY/ZZZZZ/AAAA in cui XX/YYYYY rappresenta il codice ICQRF, dove XX è la sigla della provincia e YYYYY è la parte numerica; ZZZZZ è il numero progressivo che identifica il documento nella contabilità aziendale vitivinicola e AAAA l’anno di riferimento);
- ✓ prestampato da una tipografia autorizzata e recare, pertanto, una numerazione prestampata assegnata dalla tipografia stessa, preceduta dalle lettere “MVV”.

In ambedue i casi, il documento MVV cartaceo compilato in “procedura di riserva”:

- ✓ non è soggetto alla timbratura preventiva;
- ✓ è convalidato tramite PEC;
- ✓ è inserito nel SIAN utilizzando l’apposita funzionalità entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di inizio trasporto.

Si precisa che i soggetti esentati dalla tenuta del registro telematico vitivinicolo, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DM n. 293 del 20/03/2015, possono comunque accreditarsi presso il SIAN e, nel caso delle spedizioni in questione, adempiere all’obbligo di emettere il

⁴² <https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/servizio?sid=2162>

documento MVV-E tramite l'apposita funzionalità nonché ricorrere alla sopra menzionata "procedura di riserva".

PROSPETTO 2 - Esportazione o destinazione verso uno dei territori di cui all'art. 5, par. 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE, con uscita da Dogana di altro Stato membro dell'Unione Europea.

Nel *Prospetto n. 2* sono elencati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei trasporti con inizio sul territorio nazionale e destinazione in un Paese terzo **con uscita da dogana di altro Stato membro**, che si identificano con i già richiamati documenti elettronici e-AD ed MVV-E (art. 10, paragrafo 1, lettera b) e art. 13, del Reg. (UE) n. 2018/273). Per quanto riguarda la redazione dei documenti **MVV-E** nonché le eventuali esenzioni, si richiama quanto appena esposto nel commento al *Prospetto n. 1*.

PROSPETTO 3 - Circolazione Nazionale (esclusi i casi elencati al prospetto 4 e 5) compresa l'esportazione con uscita da Dogana italiana

Nel *Prospetto n. 3* sono elencati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei trasporti che si svolgono interamente sul territorio nazionale per i quali non sussistono i vincoli di circolazione derivanti dall'applicazione della disciplina delle accise (riepilogati nella prima colonna del prospetto in esame), compresi quelli posti in essere in vista dell'esportazione di prodotti vitivinicoli con uscita da dogana italiana.

In proposito, si ritiene opportuno precisare, a seguito della definitiva entrata in applicazione del documento MVV elettronico recata dai citati decreti dipartimentali **n. 9281513 del 30 ottobre 2020 e n. 9400871 del 28 dicembre 2020**, che i **vecchi documenti mod. IT**, già in esaurimento scorte dal 1° gennaio 2017 (nota prot. n. 16103 del 29/12/2016⁴³), hanno cessato, alla mezzanotte del 31 dicembre 2020, di essere documenti riconosciuti ai fini del trasporto dei prodotti vitivinicoli e, quindi, dal 1° gennaio 2021 non è più possibile utilizzarli in nessun caso.

Gli **operatori obbligati alla tenuta del registro** telematico vitivinicolo, possono utilizzare uno dei documenti sotto elencati per scortare i relativi trasporti nazionali e, in particolare:

🚦 nel caso dei **prodotti confezionati**⁴⁴,

- ✓ il documento di cui all'art. 4 del DD n. 9281513 del 30 ottobre 2020 (ad es. DDT, Fatture, etc.), compilato in conformità del comma 1 del medesimo articolo 4;
- ✓ il documento MVV (documento cartaceo), predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore o prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata), compilato con le informazioni richieste ai sensi dell'Allegato V del Reg.

⁴³ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10778>

⁴⁴ Sono tali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del DM n. 293 del 20/03/2015, tenuto conto dell'art. 43-ter, comma 1, lettera e), del DL n. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, " ...i prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, nonché i prodotti di cui all'articolo 43, lettere b) e c), del regolamento (mosti concentrati e mosti concentrati rettificati – la norma è oggi contenuta nell'art. 14, par. 1, lett. b), punti ii) e iii), del Reg. (UE) n. 2018/274), contenuti in recipienti fino a 5 litri, se allo stato liquido, oppure in confezioni fino a 5 chilogrammi, se allo stato solido, regolarmente etichettati e muniti, se previsto, di un dispositivo di chiusura a perdere "

(UE) n. 2018/273, presentate conformemente a quanto previsto dall'Allegato II del DM 2 luglio 2013; per il caso, quindi, non è necessario effettuare né la “timbratura” né la “convalida”, posto che è sufficiente, ai fini dell'autenticità del documento, che lo stesso rechi gli elementi che lo identificano univocamente nella contabilità dello speditore (art. 7, comma 2, del DM 2 luglio 2013); nemmeno è necessario indicare, nell'intestazione, né “Unione europea” (ed il relativo logo), né “Italia” (ed il relativo emblema) né, infine il nome e l'indirizzo dell'autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza; ovviamente è altresì consentito utilizzare, anche per i trasporti in questione, un documento MVV che sia stato sottoposto a “timbratura” e “convalida” (art. 7, comma 4, del DM 2 luglio 2013);

- ✓ il documento MVV-E (documento elettronico), per la cui compilazione si rinvia a quanto già esposto a commento del precedente *Prospetto n. 1*; si chiarisce, tuttavia, che:
 - non è consentita, in caso di indisponibilità del SIAN l'emissione del documento cartaceo secondo la “procedura di riserva”, posto che per la circolazione nazionale lo stesso documento non è obbligatorio e che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto dipartimentale n. 9400871 del 28 dicembre 2020, è previsto che “... *esclusivamente per i casi in cui è obbligatoria l'emissione dell'MVV-E, è consentito l'utilizzo del documento MVV cartaceo ...*”;
 - è consentito che il trasporto sia scortato, in alternativa al “supporto cartaceo”, da un “supporto elettronico mobile” nel quale sia visualizzato il documento MVV-E⁴⁵.

✚ nel caso dei **prodotti sfusi**,

- ✓ il documento MVV (documento cartaceo), predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore o prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata), compilato con le informazioni richieste ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273, presentate conformemente a quanto previsto dall'Allegato II del DM 2 luglio 2013, convalidato in conformità dei modi stabiliti dagli artt. 8, 9 e 10 del DM 2 luglio 2013. Nel caso si opti per il documento predisposto dallo speditore e per la convalida dello stesso tramite Comune o microfilmatura, questo deve essere soggetto alla preventiva “timbratura” (art. 5, commi 7-10 del DM 2 luglio 2013).
- ✓ MVV-E (documento elettronico), per la cui compilazione si rinvia a quanto già esposto nel caso dei prodotti confezionati.

Gli operatori esentati dalla tenuta del registro telematico vitivinicolo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DM n. 293 del 20/03/2015, possono comunque accreditarsi presso il SIAN e, nel caso delle spedizioni in questione, optare per l'emissione facoltativa del documento MVV-E, restando anche per essi preclusa la sopra menzionata “procedura di riserva”. Qualora gli stessi soggetti, invece, intendano emettere il documento MVV cartaceo, è obbligatorio osservare le procedure descritte nel commento al *Prospetto 5*, al quale si rinvia.

⁴⁵ Per “supporto elettronico mobile” si intende ogni dispositivo elettronico pienamente utilizzabile seguendo la mobilità dell'utente (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet ...).

PROSPETTO 4 - Circolazione nazionale: alcuni trasporti particolari (Sottoprodotti)

Nel *Prospetto n. 4* sono riportati i documenti che devono essere utilizzati nel caso di taluni particolari trasporti di sottoprodotti della vinificazione che si svolgono interamente sul territorio nazionale, destinati ad una distilleria riconosciuta o ad un operatore che, nel quadro del ritiro sotto controllo (art. 5 del DM 27/11/2008, così come modificato dal DM 04/08/2010), utilizza le vinacce in una centrale energetica a biomasse.

Gli **operatori obbligati alla tenuta del registro** telematico vitivinicolo possono utilizzare uno dei documenti sotto elencati per scortare i relativi trasporti nazionali, purché contengano le informazioni richieste ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273, presentate conformemente a quanto previsto dall'Allegato II del DM 2 luglio 2013 e, in particolare:

- le **bollette di consegna** di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del DM 2 luglio 2013, le cui modalità di redazione sono state illustrate nell'allegato 2, paragrafo 3, della circolare n. 11289 del 26/07/2013. L'MVV cartaceo prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata), può essere assimilato ad una "bolletta di consegna" e pertanto, in tal caso, non necessita della convalida.
- il **documento MVV** (documento cartaceo), predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore, compilato con le informazioni richieste ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273, presentate conformemente a quanto previsto dall'Allegato II del DM 2 luglio 2013, convalidato in conformità dei modi stabiliti dagli artt. 8, 9 e 10 del DM 2 luglio 2013. Per la convalida dello stesso tramite Comune o microfilmatura, questo deve essere soggetto alla preventiva "timbratura" (art. 5, commi 7-10 del DM 2 luglio 2013).
- **MVV-E** (documento elettronico), il documento MVV-E (documento elettronico), per la cui compilazione si rinvia a quanto già esposto a commento dei precedenti *Prospetti nn. 1 e 2*.

Si evidenzia che i documenti sopra menzionati possono essere utilizzati anche per i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola (art. 15, comma 3, del decreto).

Nel caso della vinaccia, delle fecce di vino o di altri sottoprodotti, ottenuti anche dalla trasformazione delle uve da tavola o in processi diversi dalla vinificazione, consegnati da un produttore in regime di ritiro sotto controllo per **usi industriali** diversi dalla distillazione è necessario utilizzare la **Comunicazione preventiva** di cui all'articolo 5, commi 5 e 7 del DM 27 novembre 2008 (così sostituito dall'art. 1 del DM 04/08/2010).

Si precisa che **gli operatori esentati dalla tenuta del registro** telematico vitivinicolo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DM n. 293 del 20/03/2015, possono comunque accreditarsi presso il SIAN e, nel caso delle spedizioni in questione, optare per l'emissione facoltativa del documento MVV-E, restando anche per essi preclusa la "procedura di riserva". Qualora gli stessi soggetti, invece, intendano emettere il documento MVV cartaceo, è obbligatorio osservare le procedure descritte nel commento al *Prospetto 5*, al quale si rinvia.

PROSPETTO 5 – Circolazione nazionale - Altri trasporti particolari

Nel *Prospetto 5* sono elencati altri due casi particolari di trasporti effettuati in ambito nazionale.

1. Circolazione nell'ambito del territorio nazionale di prodotti vitivinicoli spediti **da soggetti non obbligati alla tenuta del registro telematico vitivinicolo**

Per la circolazione nell'ambito del territorio nazionale di prodotti vitivinicoli spediti da soggetti non obbligati alla tenuta del registro telematico vitivinicolo, che scelgono di emettere il documento MVV cartaceo, è vigente la disciplina contenuta nella Sezione B dell'articolo 9 del DM 2 luglio 2013. In tal caso è necessario richiedere, al Comune o all'Ufficio territoriale competenti, la preventiva numerazione e timbratura dei documenti MVV non prestampati/prenumerati nonché la convalida degli stessi. Per quanto riguarda le modalità di numerazione dei documenti in questione, si rimanda alle specifiche disposizioni del comma 4 della menzionata Sezione B dell'articolo 9 del DM 2 luglio 2013.

Per gli operatori non obbligati alla tenuta del registro telematico vitivinicolo ma in possesso del codice ICQRF è consentito utilizzare il **documento MVV** (documento cartaceo), da lui predisposto e numerato, convalidato mediante PEC.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DM n. 293 del 20/03/2015, detti operatori possono accreditarsi presso il SIAN e optare per l'emissione facoltativa del documento MVV-E, restando anche per essi preclusa la "procedura di riserva".

Nel caso dei prodotti **confezionati** i documenti indicati per tale ambito di circolazione possono essere utilizzati in alternativa al documento di cui all'art. 4 del DD n. 9281513 del 30 ottobre 2020 (DDT, Fatture, etc.)

2. Trasporti nazionali da e per gli "**stabilimenti promiscui**"⁴⁶ (DM n. 748 del 7 luglio 2017)

Il secondo caso riguarda i trasporti nazionali da e per gli "**stabilimenti promiscui**" di uve e dei prodotti da esse ottenuti allo stato sfuso non fermentati e non alcolici nonché dei mosti concentrati, dei mosti concentrati rettificati e delle sostanze zuccherine estratte dall'uva confezionati in imballaggi di capacità superiore a 5 litri, per i liquidi, o di peso superiore a 5 chilogrammi, per i solidi.

Per questi trasporti, così come previsto ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DD n. 9281513 del 30/10/2020 e dell'art. 3, comma 5, del DM n. 748/2017, dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio emettere il documento MVV-E, con l'unica eccezione delle uve destinate allo stabilimento promiscuo, per il cui trasporto l'art. 3, comma 6 del ripetuto DM n. 748 consente di utilizzare il documento MVV cartaceo, compilato con le modalità già descritte nel commento al *Prospetto n. 3*.

Come nel caso di un qualsiasi trasporto in ambito nazionale effettuato mediante l'emissione del documento MVV-E, il trasporto è scortato da un "supporto cartaceo"⁴⁷ o da un "supporto elettronico mobile"⁴⁸ nel quale sia visualizzato il documento MVV-E. In caso di indisponibilità del SIAN per l'emissione del documento MVV-E è consentito ricorrere alla procedura di riserva.

⁴⁶ **stabilimenti promiscui**: gli stabilimenti dove si detengono e/o si trasformano uve di altre varietà e uve da vino nonché prodotti derivanti dalla loro trasformazione e nei quali non si effettua la fermentazione né si detengono prodotti fermentati o alcolici.

⁴⁷ Il "**supporto cartaceo**" è costituito da una copia stampata del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN.

⁴⁸ Per "**supporto elettronico mobile**" si intende ogni dispositivo elettronico pienamente utilizzabile seguendo la mobilità dell'utente (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet ...).

PROSPETTO 6 – ESENZIONI dall’obbligo di emettere il documento di accompagnamento (artt. 8 e 9 del Reg. (UE) n. 2018/273)

Nel *Prospetto 6* sono riepilogati i casi di esenzione dall’emissione del documento di accompagnamento vitivinicolo, così come stabiliti ai sensi degli articoli 8 e 9 del Reg. (UE) n. 2018/273.

In proposito, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Con l’articolo 2 del regolamento, sono state fornite definizioni valide ai fini dell’applicazione del medesimo regolamento. Tali definizioni e, in particolare, quelle di “viticoltore”, “produttore di uva”, “produttore”, “trasformatore”, “commerciante” e “rivenditore al minuto”, acquistano particolare significato nel settore dei documenti di accompagnamento, posto che l’articolo 8 del regolamento fissa l’obbligo di scortare con un documento di accompagnamento ogni trasporto di prodotti vitivinicoli che avvenga tra gli operatori sopra menzionati.

In altri termini, la sussistenza dell’obbligo in parola deve essere verificato non più in relazione alla sola circostanza del porre in essere un trasporto di un prodotto vitivinicolo bensì anche a quella connessa alle caratteristiche dei soggetti tra i quali avviene il trasporto stesso.

Così, ad esempio, non è richiesto alcun documento di accompagnamento per la circolazione di prodotti vitivinicoli tra il rivenditore al minuto e il consumatore finale. L’obbligo in questione, infatti, insorge solo nei casi espressamente previsti dal richiamato articolo 8, cioè solo nel caso in cui il trasporto avvenga fra gli operatori espressamente elencati in tale disposizione, tra i quali non figura il consumatore finale.

In tal senso, si specifica che deve ritenersi superata la previsione di cui all’articolo 7, comma 3, del DM 2 luglio 2013.

Ai fini dell’individuazione della figura del “rivenditore al minuto”⁴⁹ per “piccoli quantitativi”⁵⁰ si intendono le vendite:

- di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l’ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri,
- di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi.

Per quanto riguarda altri particolari casi di esenzione si ricordano quelli di seguito riportati.

Per il trasporto delle **uve da vino** dal vigneto ai locali di vinificazione, anche nel caso della compravendita, non è richiesto il documento di accompagnamento vitivinicolo, purché la

⁴⁹ «rivenditore al minuto», la persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, escluse le persone che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e per il condizionamento dei vini in grosse quantità e quelle che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi;

⁵⁰ Art. 1, comma 2, lett. i) del Decreto n. 293/2015

distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio nazionale.

Uguualmente, non è richiesto alcun documento di accompagnamento:

- ✚ per la circolazione di prodotti vitivinicoli tra il rivenditore al minuto e il consumatore finale;
- ✚ nei casi in cui il trasporto dei prodotti vitivinicoli sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento, all'interno del territorio nazionale e per una distanza totale da percorrere su strada non superiore a 70 km,
 - senza cambiamento di proprietario;
 - tra due locali della stessa impresa o tra locali appartenenti ad un gruppo di produttori.

Analoga deroga, a parità di condizioni, sussiste anche nel caso di una c.d. “triangolazione”, in cui il trasporto di uve da vino dal vigneto direttamente alla cantina destinataria abbia avuto luogo nelle circostanze seguenti:

- 1) acquisto delle uve in blocco a frutto pendente da parte dello **speditore X**, non in possesso di alcun deposito né, pertanto, del registro telematico;
- 2) vendita delle uve ad un intermediario **acquirente Y**, anch'esso senza deposito né registro;
- 3) vendita delle stesse uve, da parte dell'acquirente, alla cantina **destinataria Z**.

In questo caso, infatti, lo speditore X rappresenta a tutti gli effetti un “produttore di uva” (ai sensi della definizione di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273) e la tracciabilità del prodotto, nonostante l'esenzione dal documento di accompagnamento vitivinicolo, è garantita attraverso l'adempimento dell'obbligo di presentare le relative dichiarazioni di raccolta (a carico di X) e di produzione (a carico di Z).

